

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

TRIBUNALE DI FERMO

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex art. 67 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

La sig. MARILUNGO SIMONA, res. in Fermo, Via Pompeiana n.111, C.F. : MRL SMN 67S69 D542S, rapp.ta e difesa dall'Avv. Filippo Polisena C.F. : PLS FPP 60E24 D643J per procura in calce del presente atto, con lui elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio, C.so Umberto I n. 418 (*il quale dichiara di autorizzare le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica : filippo.polisena@ordineavvocatifermopec.it)*

PREMESSO CHE

- la sig. MARILUNGO SIMONA ha presentato, innanzi all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Fermo istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento ; - doc. 1 con allegati -

- l'O.C.C. in data 28.03.2025, ha comunicato la nomina, quale Gestore della Crisi, dell'Avv. Gianluca Toscano, con studio in Porto Sant'Elpidio via Umberto I n. 551, iscrivendo il procedimento al n. 5/2025 RG. OCC - doc. 2 – che accettava l'incarico - doc. 3 - ;

- è stato sottoscritto il preventivo con l'O.C.C. Forense di Fermo - doc. 4 - e che il Gestore della Crisi ha predisposto la Relazione che si deposita in allegato al presente ricorso, con i relativi allegati – doc. 7 - ;

- la ricorrente provvede quindi, con l'ausilio dello scrivente difensore a presentare la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 nei termini sotto elencati.

Tutto ciò premesso la sig. MARILUNGO SIMONA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata espone quanto segue.

INDICE ANALITICO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI :

I – SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

II – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

III - CONDIZIONI DI VITA

IV - ESPOSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO – STATO DELLA CRISI – QUALITA' DI CONSUMATORE

V - ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESAME DELLE SINGOLE POSIZIONI

VI - GRAVAMI E PROCEDURE IN CORSO - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 79/2024 R.G.E.

VII - POSTE ATTIVE PATRIMONIALI ED ENTRATE SU CUI PUO' CONTARE LA SIG. MARILUNGO SIMONA

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

VIII - AMMONTARE DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

IX - ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI ED ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

X - VALUTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 68 COMMA 2 C.C.I.I. -

X.1 - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE

X.2 - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE

XI - PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E FATTIBILITÀ

XII - ASSENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE ex art. 69 comma 1 C.C.I.I.

XIII - RICHIESTA DI DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE n. 79/2024 R.G.E. e di MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

XIV - CONCLUSIONI

I – SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

La sig. MARILUNGO SIMONA non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza diverse da quelle regolate dagli articoli da 65 a 83 e dagli articoli da 268 a 283 CCI.

La stessa :

- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito provvedimenti di revoca di cui all'articolo 82 CCI.

- non ha riportato condanne penali di alcun genere con sentenze passate in giudicato ne' ha procedimenti penali pendenti, come emerge dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. – doc. 5 e 6 -.

- versa in una situazione di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 2, co. I, lettera c) CCI ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle sturtup innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedura liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”* essendo evidente il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

La ricorrente ha fornito la documentazione ritenuta idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economico patrimoniale al Gestore della crisi, che risulta allegata alla Relazione – doc. 7 - .

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Dall'analisi di tale documentazione è scaturita la relazione del Gestore della Crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 CCI allegata alla presente istanza – doc. 7 -

La sig. MARILUNGO SIMONA non si trova in nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art 69 CCII.

L'istante presenta un'esposizione debitoria per un totale di circa euro 85.207,27, escluse le spese della presente procedura, come emerge dalla Relazione del Gestore, anche se talune voci di debito derivanti da aperture di credito e perciò relative a crediti chirografari, sono contestate.

II – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare di cui fa parte l'istante è attualmente residente in Fermo, Via Pompeiana n.111 ed è così composto come emerge dal certificato anagrafico di residenza e stato di famiglia – doc. 8 - :

- MARILUNGO SIMONA

- [REDACTED] figlia ventenne nata in costanza di matrimonio con il sig. [REDACTED] –

La sig. MARILUNGO SIMONA risulta tuttora coniugata con [REDACTED] con cui si è sposata nel 2003 e questi nei registri di stato civile italiano, è tuttora indicato come coniuge della Marilungo.

In realtà, però, i coniugi, sono da lungo tempo separati di fatto, definitivamente almeno dal 2015, in quanto il sig. [REDACTED] ed in data 06.06.2021 ha anche ottenuto il divorzio nello stato di origine in cui è stato celebrato il matrimonio – doc. 10 - , che però non è stato mai trascritto nel nostro ordinamento.

Da allora il marito, che neppure prima aveva mai vissuto stabilmente in Italia, non vi ha più fatto accesso (per quanto a conoscenza della Marilungo), neppure per vedere la figlia al cui mantenimento non contribuisce dal 2011 se non del sporadicamente e con importi irrisori.

La ragazza [REDACTED] è anagraficamente residente con la madre a Fermo, ma prevalentemente abita a Macerata da novembre 2023 per frequentare l'università e, in quanto studentessa, non svolge alcun lavoro né percepisce reddito da altre fonti.

Pertanto, è la sig. MARILUNGO SIMONA che sostiene in via esclusiva tutti i costi per il mantenimento della figlia, tra cui le spese per consentirle di studiare fuori sede presso l'Università di Macerata.- doc. 35 -

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20


C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

III - CONDIZIONI DI VITA

L'istante ha sempre lavorato regolarmente e facendo affidamento, in parte sui propri mezzi ed in parte sul mutuo concessole da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nell'anno 2000 quando aveva poco più di 30 anni ed era ancora nubile, ha comprato l'appartamento sito in Fermo, Via Pompeiana n.111 che ha poi adibito a propria abitazione e dove vive tuttora.

Come in parte già detto, nel 2003 ha contratto matrimonio in Egitto con il sig. 

 da cui e' nata la figlia nel 2005.

Il matrimonio è entrato tuttavia in crisi dopo pochi anni, tanto che l'istante, benché ancora formalmente coniugata secondo l'ordinamento italiano, è separata di fatto dal coniuge definitivamente almeno dal 2015 e, già dal 2011, assicura da sola il mantenimento della figlia.

In assenza del coniuge, che non ha mai vissuto stabilmente con la Marilungo presso la residenza familiare in Fermo, la ricorrente ha provveduto da sola al mantenimento della figlia e di se stessa, continuando a pagare regolarmente il mutuo fino al 2015, allorché accumulava alcune morosità e, di nuovo fino al 2017, quando la banca con lett. Ar del 27.10.2017 ha comunicato di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ed ha chiesto il rientro di sorte ed interessi. – doc. 15 -

Il mancato pagamento delle rate e' stato determinato dalla circostanza che, per un periodo, la Marilungo ha perso il lavoro.

Ha comunque cercato di rinegoziare il mutuo, offrendo un rientro graduale con una maggiorazione delle rate a scadere, come emerge dalla proposta contenuta nella lett. Ar del 04.12.2017 – doc. 11 - .

La richiesta non è stata però accolta, nonostante residuasse all'epoca un debito, in linea capitale, di euro 37.754,14.

Nel frattempo, aveva anche maturato ulteriori piccoli debiti verso il ceto bancario.

Nonostante il modesto salario mensile percepito, è riuscita a garantire alla figlia la frequenza dell'Università fuori sede, pagando la retta, il canone di locazione dell'alloggio e le spese per le utenze.

IV - ESPOSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO – STATO DELLA CRISI – QUALITA' DI CONSUMATORE

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

La sig. MARILUNGO SIMONA sta affrontando una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio e versa in una situazione di sovra indebitamento, ai sensi dall'art. 2, co. I, lettera c) CCI.

IV.1 - Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella Relazione del Gestore della Crisi – doc. 7, pag. 7 - deve ravvisarsi una vera e propria insolvenza, intesa come incapacità strutturale e non transeunte di far fronte alle obbligazioni.

Tanto è vero che la debitrice sta subendo la dismissione forzata dell'attivo patrimoniale, a causa dell'avvio della procedura espropriativa immobiliare n. 79/2024 REI pendente presso il Tribunale di Fermo.

In definitiva, non v'è dubbio che si sia in presenza dei presupposti contemplati dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I.

IV.2 - Dalla visura presso il Registro delle Imprese - doc. 12 - , risulta che la sig. MARILUNGO SIMONA nel corso degli anni, è stata :

a - socia accomandante della soc. Staf Service sas di Bernetti s. e co. (c.f. 01551920448) sino al 23.05.2008 : si trattava di una societa' che aveva per oggetto l'attivita' di elaborazione di dati aziendali e la prestazione di servizi quali prestazioni di servizi contabili meccanografici, per contabilita' generali aziendali, paghe ed iva per conto terzi, la consulenza agricola, l'assistenza al cliente, in cui prestava la propria attivita' personale di consulente e da cui e' stata esclusa nel periodo in cui si era trasferita in Egitto a seguito del matrimonio, con Verbale di assemblea di Sas per esclusione di socio e conseguenti modifiche dei patti sociali Rep. n. 215275 / 28903 del 22.04.2008.

b - socia accomandante della soc. Infinity Intimo e Moda Mare di Properzi s. & co. s.a.s. (c.f. 01917350447), che svolgeva attivita' di vendita al dettaglio di abbigliamento intimo, dal 14.02.2007 sino alla cancellazione del 13.09.2011;

c - titolare dell'impresa individuale Re Bacco di Marilungo Simona, avviata l'11.04.2015 e cancellata il 12.06.2015.

Pertanto, la sig. MARILUNGO non ha mai esercitato effettivamente attività imprenditoriale, essendo stata solo socia accomandante di due compagini societarie fino al 2011 ed essendo stata titolare di impresa individuale per meno di due mesi nel 2015.

Peraltro, da oltre dieci anni, non esercita né è coinvolta in attività imprenditoriali.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

IV.3 - Sul piano soggettivo, perciò, la sig. MARILUNGO ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., è senz'altro qualificabile come Consumatore, ossia come *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, professionale eventualmente svolta”*.

Non è di conseguenza soggetta all'applicazione delle procedure liquidatorie ordinarie (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, altre procedure previste dalla legge), previste per l'imprenditore commerciale c.d. sopra soglia.

IV.4 - Ciò trova conferma nell'esame dei debiti, in quanto né gli esigui debiti tributari (bollo auto e tari), né le passività verso il ceto bancario traggono origine da attività produttiva di reddito, come si passa ad esporre.

V - ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESAME DELLE SINGOLE POSIZIONI

L'accertamento dei debiti, con la collaborazione della istante, è stato effettuato dal Gestore della Crisi ed è riportato nella Relazione a pag. 9 e ss. – doc. 7 -

A sintesi, la ricostruzione è la seguente.

V.1 - Inesistenza di posizioni debitorie verso A.d.E e A.d.E.R. ed INPS

All'esito degli accessi effettuati il 23.05.2025, è emerso che la Marilungo non ha posizioni debitorie nei confronti di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione ed Inps. – doc. 7, Relazione, pag. 10 che richiama il doc. 7 ad essa allegato -

V.2 - posizioni debitorie verso enti pubblici

Le uniche pendenze riscontrate verso gli enti pubblici sono quelle per esigui importi nei confronti di Regione Marche e Comune di Fermo, segnalate nelle risposte all'interrogazione ex art. 68 comma 4 C.C.I.I. – doc. 7, Relazione, pag. 10 che richiama il doc. 7 ad essa allegato ed in specie i docc. 7.a e 7.b), come si passa ad esaminare.

V.2.1 - Posizione verso il Comune di Fermo

Successivamente alla precisazione del credito, la Marilungo ha spontaneamente pagato parte delle obbligazioni ed in particolare la Tari dovuta per l'anno 2021 (doc. 13.z All. alla Relazione) e per l'anno 2023 – doc. 37 - .

L'importo è stato di conseguenza scomputato e quello residuo è così determinato :

Importo : euro 350 (in luogo di quello di 463,00 indicato nella Relazione doc. 7) oltre interessi nella misura di legge;

Titolo: Tari degli anni 2022-2023-2024. (doc. 7.a All. alla Relazione).

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Grado: privilegio gen. mobiliare ex art. 2752 U.C. C.C. – n. 20) ordine ex art. 2778 C.C, per tributi degli enti locali

V.2.2 - Posizione verso Regione Marche

Successivamente alla precisazione del credito, la Marilungo ha spontaneamente pagato parte delle obbligazioni ed in particolare il bollo auto dovuto per l'anno 2023 (doc. 13.aa All. alla Relazione). L'importo è stato di conseguenza scomputato.

Importo: euro 172,27 complessivi;

Titolo: tassa di circolazione 2024 (doc. 7.b);

Grado: euro 132,93 per tasse, interessi e spese di notifica privilegio gen. mobiliare ex art. 2752 u.c. c.c. – n. 20) ordine ex art. 2778 c.c.; - euro 39,34 per sanzioni: chirografo

V.3 - Esito interrogazione della Centrale d'Allarme Interbancaria

Esito negativo ha avuto anche l'interrogazione della Centrale d'Allarme Interbancaria presso Banca d'Italia, come da relativo riscontro – doc. 7, Relazione, pag. 10 che richiama il doc. doc. 13.m. ad essa allegato –

Anche l'interrogazione al Sistema di Informazioni creditizie (SIC) di CRIF, che raccoglie dagli istituti di credito informazioni sui finanziamenti richiesti e ottenuti da consumatori e imprese, per fornire a chi richiede un nuovo credito un'importante "referenza" nei confronti di banche e società finanziarie alle quali si rivolge, ha dato esito negativo, come emerge dalla comunicazione del 01.07.2025 – doc. 38 -.

A carico della Marilungo non sono inoltre stati elevati protesti, come risulta dalla visura di non esistenza del 21.05.2025 (doc. 7, Relazione, pag. 10 che richiama il doc. 13.e ad essa allegato - .

V.4 - Posizione verso gli Istituti di credito e finanziari

La Centrale Rischi di Banca d'Italia, interrogata dal Gestore della Crisi il 23.05.2025, ha restituito, per il mese di marzo 2025 (ultimo disponibile) il seguente quadro:

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it



Intestatario: 145990096

Intestatario: MARILUNGO SIMONA

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: marzo 2025

Le rilevazioni sono disponibili a fine mese del periodo

Intermediario: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA

Sollecitazioni

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzate	Importo Garantito
SOFFERENZE	NAPOLI	RAPPORTIVON CONTESTATI	ASSENZA DI GARANZIE REALI (VO PRIVILEGI)	73.354	0

Intermediario: IFIS NPL INVESTING S.P.A.

Sollecitazioni

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzate	Importo Garantito
SOFFERENZE	VENEZIA	RAPPORTIVON CONTESTATI	ASSENZA DI GARANZIE REALI (VO PRIVILEGI)	5.775	0

Sezione Informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	VENEZIA	PERDITA DA CESSIOME	5.628

V.4.1 - Il debito più consistente e' quello nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed ora verso la cessionaria Amco Asset Management Company s.p.a., che trova la sua fonte : a) in parte nel contratto di mutuo stipulato in data 25.07.2000 – doc. 13 - per l'acquisto della casa adibita a residenza familiare come prima casa con applicazione dei relativi benefici fiscali – doc. 14 – ; b) ed in parte in una apertura di credito in conto corrente accesa contestualmente al mutuo per consentire il pagamento delle rate di mutuo mediante i relativi addebiti – doc. 17 acquisito dal Gestore -.

V.4.1.1 - Per quanto riguarda il **mutuo**, dell'originario importo di lire 200.000.000 pari ad attuali Euro 103.291,38, da rimborsarsi in 25 anni a tasso annuo nominale iniziale del 5,628 %, nell'ottobre del 2017 **residuava un debito in linea capitale di Euro 37.754,14**, come emerge dalla diffida del 27.10.2017 – doc. 15 -.

L'importo delle rate arretrate nell'ottobre del 2017, dopo circa 16 anni di regolare pagamento del mutuo stipulato il 25.07.2000 per l'acquisto dell'immobile ora sottoposto ad esecuzione - doc. 16 -, era sostanzialmente modesto e pari di Euro 3.877,37, come emerge dalla diffida di MPS del 27.10.2017 - doc. 15 -.

La Banca, tuttavia, ha rifiutato di consentire alla sig. MARILUNGO di rientrare con il recupero graduale della somma arretrata con una maggiorazione delle rate a scadere, come emerge dalla proposta contenuta nella lett. Ar del 04.12.2017 - doc.11 – preferendo avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

E tale atteggiamento puo' spiegarsi solo con la considerazione che la Banca, dopo oltre 16 anni di regolare ammortamento del mutuo, aveva gia' incassato gran parte degli interessi.

Importo attuale come da atto di precetto – doc. 23 - : euro 42.902,84 (saldo debitore al 04.06.2025)

V.4.1.2 - Per quanto riguarda l'apertura di credito in conto corrente, era stata accesa contestualmente alla stipula del mutuo in data 25.07.2000 nell'ottica di consentire il pagamento mediante l'addebito del relativo importo delle rate del mutuo, senza necessita' di predisporre di volta in volta la relativa provvista. – doc. 17 acquisito dal Gestore -

Relativamente a tale rapporto è tuttora pendente presso il Tribunale di Fermo il giudizio n.1061/2019 R.G., nell'ambito del quale la sig. Marilungo contesta di essere tenuta al pagamento della somma di Euro 31.105,07 di cui alla diffida del 27.10.2017 - doc. 15 -.

Il Giudice, allo scopo di consentire la ricostruzione delle eventuali somme dovute, con ordinanza del 28.12.2024 ha ordinato alla Banca la produzione in giudizio del contratto di c/c e del collegato contratto di apertura di credito, degli estratti conto completi e del rendiconto relativo alle operazioni di addebito - doc. 18 -.

La Banca, tuttavia, non ha adempiuto all'ordine di produzione e di ciò è stato dato atto a verbale di udienza del 05.06.2025 - doc. 19 -.

Ha prodotto, invece, delle asserite dichiarazioni di riconoscimento di debito del 2013 e 2014, che sono state contestate in quanto non corrispondenti a reali poste debitorie e perciò inidonee a provare il debito, l'ultima delle quali in ordine cronologico del 16.10.2014 recante un asserito saldo creditore di Euro 20.272,99, comunque ben lontano dalla somma richiesta nel 2017 - doc. 20 -.

La causa, con ordinanza del 05.06.2025 è stata rinviata per p.c. al 15.10.2026 - doc. 21 -.

Pertanto, e' evidente che relativamente a tale esposizione debitoria Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed ora la cessionaria Amco Asset Management Company s.p.a., non hanno mai voluto giustificare la richiesta di pagamento dell'asserito saldo del c/c n. 619212, rifiutando la consegna degli estratti conto formalmente richiesti con la citata lett. Ar del 04.12.2017 - doc.15 - e finanche non ottemperando all'ordine di esibizione giudiziale di cui all'ordinanza del 28.12.2024 - doc. 19, 20, 21 -.

Le ragioni del mancato ripianamento del saldo, il cui importo ripetesi e' ben diverso da quello richiesto, sono da rinvenirsi nella condizione di difficoltà in cui la MARILUNGO SIMONA

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

si è venuta a trovare dopo la perdita del lavoro e la separazione e nel fatto che la Banca non ha mai giustificato come si è formato il contestato esagerato saldo passivo, con una condotta scorretta che continua a tenere tuttora.

Importo attuale “ *nominale* “ : euro 27.985,55 (saldo debitore al 04.06.2025)

V.4.2 - Per quanto attiene all’esposizione verso IFIS NPL INVESTING s.p.a., la società interessata non ha riscontrato la richiesta di informazioni del 26.05.2025 inviata dal Gestore della Crisi, come emerge dalla Relazione – doc. 7, Relazione pag. 8 -.

Dalla documentazione fornita dall’istante e relativa al rapporto con l’originaria titolare Banca dell’Adriatico s.p.a. – doc. 7, Relazione pag. 8 -.doc. 2.p), può ricavarsi la riferibilità del debito alla Marilungo come soggetto non imprenditore.

Ad ogni modo, anche nell’improbabile ipotesi che una quota marginale della passività derivasse dall’esercizio di attività d’impresa, ciò non escluderebbe l’ammissibilità della proposta di ristrutturazione.

Come stabilito recentemente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, sent. n. 78 del 05 maggio 2025), infatti, dovrebbe consentirsi l’accesso alla procedura anche in presenza di obbligazioni di provenienza mista, purché vi sia chiara prevalenza dei debiti consumeristici.

Tale prevalenza, nel caso concreto è evidente.

Importo attuale “ *nominale* “ : euro 5.775,00.

Da visura Centrale Rischi risulterebbe un ulteriore credito di cui non si conosce la fonte.

V.5 - Pertanto, come ricostruito dal Gestore della Crisi nella Relazione – doc. 7, Relazione pag. 13 - le obbligazioni in capo alla richiedente Marilungo Simona, al netto di interessi ed altri oneri accessori, sono le seguenti :

Creditore	Pred. art. 6 c. 1 a) C.C.I.I.	Ipoteca	Priv. Gen. Mob. art. 2752 u.c. c.c.	Chirografo
Compensi OCC		2.884,61		
Comune di Fermo		463,00		
Regione Marche		132,93		
Regione Marche		39,34		
Amco spa		42.902,84		
Amco spa		27.985,55		
Ifis Npl Investing spa		10.799,00		

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Totale per grado	2.884,61	42.902,84	595,93	38.823,89
-------------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------

Complessivamente, il passivo, ad oggi, è così costituito:

Ord.	Grado	euro
1	Prededuzione art. 6 c. 1. a) CCII	2.884,61
2	Priv. Gen. Mob. art. 2752 u.c. c.c.	595,93
3	Ipotecario	42.902,84
4	Chirografo	38.823,89
Totale generale		85.207,27

VI - GRAVAMI E PROCEDURE IN CORSO – PENDENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 79/2024 R.G.E.

A carico dell'istante, a seguito di pignoramento immobiliare trascritto in data 29.07.2019 – doc. 22 -, presso il Tribunale di Fermo pende la procedura esecutiva immobiliare n. 79/2024 R.G.E., promossa da AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a., quale cessionaria del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. derivante dal mutuo.

L'atto di precetto e' stato intimato sulla base del mutuo fondiario stipulato con atto del 25.07.2000 per un credito di euro 42.907,82. – doc. 23 -

Il pignoramento ha colpito il bene immobile ad uso abitativo acquistato con atto del 25.07.2000 contestualmente al mutuo a garanzia del quale in data 25.07.2000 veniva iscritta ipoteca volontaria presso la Conservatoria dei RR.II. di Fermo in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – doc. 24 - , rinnovata nei termini.

In data 29.07.2019, sullo stesso immobile e per lo stesso credito, era stato trascritto pignoramento del 13.06.2019, notificato sempre da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., su precetto di euro 38.069,14, come da nota r.g. n. 5773.

La conseguente procedura esecutiva e' stata dichiarata estinta per vizi procedurali e percio' non e' più pendente.

Nella procedura esecutiva 79/2024 R.G.E. pendente non sono intervenuti altri creditori.

Con ordinanza emessa il 19.05.2025 nella procedura esecutiva immobiliare n. 79/2024 R.G.E., il GE. ha disposto la vendita dell'immobile pignorato. – doc. 25 -

All'esito, e' stata anche **fissata la vendita per la data del 14 ottobre 2025**, come da relativo avviso. – doc. 26 -

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

VII - POSTE ATTIVE PATRIMONIALI ED ENTRATE SU CUI PUO' CONTARE LA SIG.

MARILUNGO SIMONA

Come emerge dagli accertamenti effettuati dal Gestore della Crisi e riportati nella Relazione a pag. 15 e 16 – doc. 7 Relazione -, l'istante puo' contare sui seguenti Redditi e patrimonio :

- Entrate mensili circa euro 1.508,00 in ragione di anno :

Si riporta sul punto la Relazione del Gestore della Crisi con richiamo dei relativi allegati :

*“... **Redditi ed altre entrate ricorrenti** : La sig.ra Marilungo lavora alle dipendenze della **Cgil**, Camera Territoriale del lavoro di Fermo, presso la sede di via dell'Annunziata 1, quale Impiegata di livello C e di Area Esecutiva, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.*

Il rapporto, inizialmente limitato ad un part-time di 23 ore settimanali, è stato trasformato in tempo pieno dal 01.09.2023 sino alla scadenza del 31.08.2024, prorogata sino al 31.08.2025. (doc. 2.a)

*Come risulta dai cedolini paga acquisiti (doc. 2.b e doc. 13.q), **lo stipendio mensile netto percepito ammonta a circa euro 1.300,00.***

Nei mesi febbraio/marzo/aprile 2025, la Marilungo ha prestato attività per circa 160 ore complessive mensili, divise pressappoco alla pari alle dipendenze della Cgil Camera del Lavoro Territoriale di Fermo e della Federconsumatori Fermo, percependo una retribuzione totale netta sempre nell'ordine di euro 1.300,00 mensili.

*Spettando alla lavoratrice anche la tredicesima mensilità, il **reddito mensile in ragione d'anno** va calcolato come segue: $e. 1.300,00 \times 13 = 16.900,00 / 12 = \text{euro } 1.408,33$.*

L'istante ha inoltre dichiarato di ricevere dall'Inps un assegno unico familiare, di natura assistenziale, nella misura di euro 100,00 circa mensili, che cesserà di essere corrisposto al compimento dei 21 anni di età della figlia, nel primo trimestre 2026 (doc. 13.b e doc. 13.o)

Le entrate mensili della parte ammontano complessivamente dunque a circa euro 1.508,00.”

Cio' e' quanto emerge da :

- Mod. 730 anni 2021, 2022, 2023 – doc. 30 – e Mod. 730 anni 2024 – doc. 31 –

- contratto di lavoro e buste paga – doc. 32, 33 e 33 bis e 34 -

- assegno unico di mantenimento – doc. 36 -

- Beni immobili :

La sig. Marilungo Simona è titolare del diritto di proprietà esclusiva sui seguenti immobili :

- Appartamento ad uso abitazione in via Pompeiana 111, Fermo, piano 1, individuato al NCEU al Foglio 80, part. 611 sub 1, cat A/2 classe 1, zona censuaria 1, vani 4, rendita euro 196,25;

- Garage in via Pompeiana 111, Fermo, piano T, individuato al NCEU al Foglio 80, part. 611 sub 13, cat C/6 classe 4, zona censuaria 1, mq 17, rendita euro 19,32.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Tali beni sono pervenuti all'istante con atto di compravendita del 25.07.2000 a rogito del notaio Rossi di Porto Sant'Elpidio – doc. 14 e doc. 27 -.

- Beni mobili registrati :

La sig. Marilungo è proprietaria di autoveicolo Volkswagen Polo tg. CA199TF, immatricolato il 12.09.2002, acquistato il 30.11.2020, come da visura effettuata al P.R.A. il 22.05.2025 – 28

-

- Valori mobiliari:

La Marilungo è titolare di conto corrente bancario n. 42030110 presso Bper Banca s.p.a., filiale di Fermo, sul quale confluisce lo stipendio.

Dall' estratto conto aggiornato al 31.12.2024 la Marilungo disponeva di un saldo attivo di euro 2.479,90. – doc 34, estratto conto corrente bancario n. 42030110 Bper Banca s.p.a. aggiornato al 31.12.2024 -

Sono stati richiesti alla banca gli estratti conto aggiornati, ma la banca ancora non ha provveduto ad inviarli. Saranno depositati appena disponibili.

La disponibilita' comunque non e' sostanzialmente cambiata in quanto l'unica fonte di reddito e' quella da lavoro dipendente.

L'istante non possiede partecipazioni sociali, né titoli azionari od obbligazionari, né altri strumenti finanziari di qualsiasi natura, ne' crediti verso terzi.

VIII - AMMONTARE DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA.

Come dichiarato dalla sig. MARILUNGO SIMONA e come emerge dalla ricostruzione effettuata dal Gestore della Crisi e riportati nella Relazione a pag. 16 e ss. – doc. 7 -, l'istante, che e' attualmente l'unica fonte di reddito per il proprio nucleo familiare in quanto la figlia e' studentessa universitaria, puo' contare sulle seguenti entrate :

- Entrate

Reddito da lavoro 1.300,00 x 13 mensilita'

Assegni familiari 100,00

Se si considera la tredicesima mensilita' di stipendio: **si avrebbero: euro 1.508,00 (entrata mensile)**

- Spese

Alimentari e bevande 300,00

Abbigliamento e calzature 30,00

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Telefonia mobile	30,00
Utenza idrica	90,00
Gas metano	90,00
Energia elettrica	35,00
Detersivi	10,00
Carburanti	100,00
Assicurazione veicoli	47,00
Bolli di circolazione veicoli	10,00
Farmaci mutuabili e non	20,00
Spese trasporti (treno, aereo, bus...)	40,00
Istruzione	30,00
Sport e altre attività	30,00
Imu + Tari	15,00
Canoni di locazione	275,00
Totale spese	1.152,00
Residuo mensile (entrate-spesa)	1.400,00 – 1.152,00 = 248,00

Il Gestore della Crisi “... ritiene che le esigenze di sussistenza rappresentate siano congrue e verosimili.” – doc. 7, pag. 17 in fine -.

IX - ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI ED ATTI DI

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La sig. MARILUNGO SIMONA negli ultimi cinque anni, non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio né ha effettuato atti di straordinaria amministrazione rilevanti per la procedura..

Non vi sono atti impugnati dai creditori.

X - VALUTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 68 COMMA 2 C.C.I.I. –

X.1 - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE

X.1.1 - Come emerge dalla documentale ricostruzione che precede e come attestato dal Gestore – doc. 7, pag. 20 - il passivo che oggi grava sulla parte istante è costituito, per la quasi totalità, dal debito maturato verso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di cui circa 2/3 derivante dall'omessa restituzione di parte del capitale di cui all'atto di mutuo in data 25.07.2000, stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, nonché degli interessi corrispettivi e moratori maturati.

La causa originaria dell'indebitamento può pertanto identificarsi con la decisione dell'istante di acquistare l'attuale immobile adibito a residenza familiare ed a tal fine di contrarre il

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

In tale contesto, come emerge dalla lett. Ar a MPS del 04.12.2017 – doc. 11 - l'istante ha tentato di rinegoziare il finanziamento, per ottenere una riduzione dell'importo dei ratei mensili, in misura compatibile con le esigenze di sussistenza della donna, ottenendo però un diniego dalla Banca.

Il residuo debito verso AMCO s.p.a., come detto, e' costituito dall'asserito e contestato saldo passivo dell'apertura di credito in c/c accesa presso Banca Mps s.p.a. contestualmente al mutuo e per agevolare il pagamento delle rate.- doc. 17 -

L'entità del credito quantificato da MPS Spa è contestata nel giudizio di cognizione n.1061/2019 R.G., Dott. De Perna, pendente presso il Tribunale di Fermo, come più in dettaglio esposto sub. capo V.4.1.2 che precede.

X.1.2 - Il debito verso IFIS NPL INVESTING s.p.a., e' di entità contenuta ed e' relativo ad una originaria apertura di credito in c/c di Euro 5.000,00 accesa presso Banca dell'Adriatico s.p.a, come emerge dalla lett. ar del 27.01.2016 di - doc. 29 –

La revoca dell'affidamento su conto corrente Banca dell'Adriatico s.p.a risale al 2015, anno in cui l'istante, per le ragioni già illustrate, è divenuta insolvente verso Banca Mps s.p.a.

Il residuo saldo passivo e' in gran parte costituito dall'addebito di spese, competenze ed interessi, anche se non e' nota la esatta composizione in quanto l'istituto di credito non ha trasmesso gli estratti conto.

Considerando che si tratta di obbligazione chirografaria, è comprensibile che, se la Marilungo era in difficoltà ad onorare il mutuo fondiario, con il rischio di perdere l'abitazione, a fortiori lo era a non ripagare il creditore meno garantito.

X.1.3 - Le residue modeste passività verso gli enti locali per Tari e Bollo Auto risalgono all'ultimo triennio e conseguono verosimilmente alle difficoltà incontrate dalla Marilungo nel gestire le maggiori spese per il mantenimento della figlia all'Università di Macerata.

X.1.4 - In conclusione, e' ragionevole e verosimile ritenere che l'indebitamento oggi divenuto insostenibile, non è dipeso da condotte della debitrice gravemente colpose, in malafede o, peggio, fraudolente.

Al contrario, come ritenuto anche dal Gestore della Crisi, “ .. *deve essere valutato positivamente il contegno della debitrice non solo al tempo dell'indebitamento, bensì anche nella fase esecutiva del rapporto, quando, finché ha potuto, ha provveduto al tempestivo ed integrale adempimento delle obbligazioni da cui era gravata.* ” – doc. 7, pag. 21 -.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

X.2 - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE

Le ragioni per cui la sig. MARILUNGO SIMONA nell'anno 2015 non e' stata piu' in grado di rispettare gli impegni economici con i due istituti di credito sono collegate a vicende della vita personale (*nascita della figlia, separazione, mancato contributo del marito, crescenti esigenze della bambina che ha dovuto crescere da sola*) e professionale (*perdita del lavoro*) che hanno mutato le condizioni economiche della debitrice.

Le limitate risorse ed i costi crescenti l'hanno costretta a fare delle scelte dettate dalle necessita' e cosi' posporre l'adempimento degli obblighi assunti, dando precedenza alle esigenze della propria famiglia.

In tale contesto, non e' stata certo aiutata dal comportamento della Banca MPS Spa, che ha rifiutato di consentire alla sig. MARILUNGO di rientrare con il recupero graduale della somma arretrata con una maggiorazione delle rate a scadere, come emerge dalla proposta contenuta nella lett. Ar del 04.12.2017 - doc.11 – preferendo avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.

Non avendo la disponibilita' liquida per restituire la somma pretesa, ha dovuto subire la procedura esecutiva, con la prospettiva di perdere la proprieta' della casa, pur avendo onorato il piano di rientro rateale per oltre quindici anni dalla stipula del mutuo.

Appare evidente, pertanto, che la Marilungo ha sempre tenuto una condotta ispirata a buona fede e correttezza facendo ogni sforzo per rispettare gli impegni assunti.

XI - PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E FATTIBILITA'

La proposta di accordo di ristrutturazione che la sig. MARILUNGO SIMONA intende formulare e gia' sottoposta al Gestore, puo' essere cosi' sintetizzata :

- Importo da versare ai creditori: euro 50.400,00

- Durata del piano: 10 anni

- Piano dei versamenti: ogni anno euro 350,00/mese x 12 mesi + euro 840,00 (tot. 5.040,00/anno)

Fonte : reddito mensile da lavoro dipendente e, successivamente, da pensione, nella misura eccedente il fabbisogno di sussistenza.

La disponibilita' annuale di euro 840,00 e' collegata al ricevimento della tredicesima mensilita' di stipendio (o di pensione)

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Crediti ammessi al riparto e grado di soddisfazione :

- Spese in prededuzione 100% ;
- Creditori privilegiati ed ipotecari 100% ;
- Creditori chirografari 2 % circa ; (percentuale approssimata, stante la variabilità delle spese in prededuzione e la necessità di calcolare gli interessi sui crediti privilegiati)

Si tratta di proposta ammissibile, completa e fattibile ossia eseguibile con successo in concreto.

XI.1 - Invero, come emerge dalla Relazione del Gestore – doc. 7, Relazione pag. 25 - la somma complessivamente offerta, di euro 50.400,00, consente di **soddisfare per intero** le spese ed i crediti prededucibili, i crediti muniti di privilegio generale ed i crediti ipotecari, residuando un importo idoneo a soddisfare una percentuale ridotta, ma non infima, dei chirografari.

La proposta di ristrutturazione, perciò, non contempla alcuna falcidia dei crediti prededucibili, privilegiati ed ipotecari.

Cio' anche se, ai fini di cui all'art. 67 comma 4 C.C.I.I., “... è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possano essere soddisfatti non integralmente..”

In sostanza, la proposta della sig. MARILUNGO è solo di ottenere una dilazione, per quanto consistente, del debito ipotecario verso Amco s.p.a. (pressoché irrilevante, per l'esiguità delle somme dovute, è l'incidenza dei crediti privilegiati degli enti pubblici, che sarebbero peraltro soddisfatti integralmente già nel primo anno di esecuzione del piano).

Pertanto, come evidenziato anche dal Gestore nella Relazione – doc. 7, pag. 27 – “ *A stretto rigor di legge, dunque, l'ammissione del piano non dovrebbe essere condizionata al vaglio di convenienza rispetto ai possibili esiti dell'alternativa liquidatoria, come attestati dall'O.C.C.*”

XI.2 – Il Gestore della Crisi, comunque, ha anche effettuato una valutazione della soddisfazione che deriverebbe ai creditori prelatizi dall'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della debitrice. – doc. 7, Relazione pag. 27 e ss. -.

Tenuto conto dei vari elementi che possono incidere sulla valutazione e del valore di stima attribuito all'immobile nella procedura esecutiva immobiliare n. 79/2024 R.G.E. pendente, quali

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

- il prevedibile introito dalla vendita competitiva dei beni ;
- i costi procedurali da sostenere per la liquidazione dell'asset patrimoniale ;
- la somma residua da destinare al creditore ipotecario, detratte le spese in prededuzione.

ha ritenuto che "... *Pur con tutti i limiti di una tale valutazione, appare che la soddisfazione che potrebbe derivare al creditore ipotecario dall'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice, peraltro avvalendosi della facoltà di proseguire l'esecuzione individuale già avviata, sarebbe pressoché identica a quella che deriverebbe dall'accoglimento del piano di ristrutturazione secondo la prospettazione del 20.06.2025 (euro 47.597,00 nella L.c. ed euro 47.622,99 nella Rist.). Il risultato sarebbe, in ambedue i casi, il recupero del 100% del credito portato dal precetto (euro 42.902.84), azionato....*

In definitiva, sulla base di tali dati, il Gestore della Crisi ritiene che:

- *in presenza di una proposta di soddisfazione integrale del creditore prelatizio, non dovrebbe darsi luogo al giudizio di convenienza di cui all'art. 67 comma 4 C.C.I.I.;*
- *nei fatti, il creditore ipotecario riceverebbe dalla procedura di ristrutturazione e dall'alternativa liquidatoria (ma nel solo caso di prosecuzione dell'esecuzione fondiaria) una soddisfazione pressoché identica sia in termini di capitale che di interessi. Sarebbe dunque realizzata la condizione di cui all'art. 67 comma 4 C.C.I.I. ("misura non inferiore a quella realizzabile...in caso di liquidazione....");*
- *l'esecuzione individuale (in costanza di liquidazione controllata) condurrebbe probabilmente a un conseguimento del ricavato in tempi più ridotti, ma ciò non sembra incidere sulla stima di convenienza affidata all'autorità giudiziaria, in presenza delle condizioni descritte ai punti precedenti." – doc. 7, Relazione pag. 30 e 31 -.*

XI.3 – Il pagamento dei crediti ammessi alla ristrutturazione avverrà con cadenza mensile, mediante versamento dell'importo di euro 350,00 ogni mese, salvo nel mese di dicembre di ogni anno, quando verrà versato l'importo di euro 1.190,00 (ovvero euro 350,00 + 840,00 della tredicesima mensilità).

Secondo il PIANO proposto saranno soddisfatti :

- a - dapprima per intero i crediti prededucibili e le spese di procedura
- b - successivamente per intero i crediti privilegiati ed ipotecari secondo il grado
- c - infine i crediti chirografari nella misura del 2 % circa.

Le risorse finanziarie che la sig. MARILUNGO utilizzerà per far fronte agli impegni, sono il reddito da lavoro dipendente e, successivamente, il reddito pensionistico.

Le condizioni contrattuali dell'attuale impiego sono improntate a stabilità, sia perché l'istante è assunta a tempo indeterminato, sia per la natura semi-istituzionale del datore di lavoro, il sindacato confederale Cgil.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

Le entrate nette mensili derivanti da reddito da lavoro per Euro 1.300,00 e assegni familiari per Euro 100,00 nonché la considerazione della tredicesima mensilità di stipendio consentono una disponibilità netta mensile di Euro 1.508,00.

Considerando che il fabbisogno di sussistenza stimato è di euro 1.152,00 mensili, appare evidente che la stessa potrà disporre di euro 350,00/mese per l'esecuzione del piano.

Questa ipotesi di piano decennale viene proposta per consentire ai creditori in prededuzione, privilegiati ed ipotecari l'integrale soddisfazione e perché la normativa di riferimento non prevede alcun limite temporale tant'è che risulta che in altri casi, sono state approvate procedure di sovraindebitamento di durata rilevante.

In tali casi si è ritenuto che, in assenza di una previsione normativa del limite temporale di durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice è chiamato ad operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra, bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità di tale procedura.

XI.3.1 – In ogni caso, in subordine, qualora non si dovesse ritenere fattibile una dilazione in 10 anni l'istante propone una ristrutturazione del debito in 7 anni, mettendo a disposizione gli stessi importi con proporzionale riduzione degli importi da destinare alla soddisfazione dei creditori.

XII - ASSENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE ex art. 69 comma 1 C.C.I.I.
Come evidenziato nella Relazione del Gestore della Crisi, non ricorrono, nella fattispecie, le condizioni ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione previste dall'art. 69 comma 1 C.C.I.I. – doc. 7, pag. 8 e 9 -.

In particolare, la ricorrente

- non ha beneficiato di provvedimenti di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda né di aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha è stato accertato, a suo carico, con sentenza passata in giudicato, il compimento di atti in frode ai creditori.
- inoltre, la Marilungo non ha determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

XIII – RICHIESTA DI DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE n. 79/2024 R.G.E. e di MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

La sig. MARILUNGO SIMONA in vista dell'attuazione e dell'esecuzione del piano proposto, chiede che il Tribunale adito voglia sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 79/2024 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Fermo in cui con ordinanza emessa il 19.05.2025 il GE. ha già disposto la vendita dell'immobile pignorato. – doc. 25 -.

All'esito, come anticipato e' stata già fissata la vendita per il 14.10.2025. – doc. 26 -.

Si chiede, pertanto che il provvedimento di sospensione sia adottato con decreto inaudita altera parte o comunque che siano adottati i provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di omologazione della strumento della regolazione della crisi di cui alla presente istanza.

**

Tutto ciò premesso e considerato, la sig. MARILUNGO SIMONA come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

All'On.le Tribunale affinché , svolte le formalità di rito, voglia :

- preliminarmente, sospendere la procedura esecutiva mobiliare n. 79/2024 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Fermo con decreto inaudita altera parte o comunque adottare i provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di omologazione della strumento della regolazione della crisi di cui alla presente istanza ;
- ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII secondo le ipotesi di piano proposte, salvo modifiche e/o integrazioni alla proposta che si rendessero necessarie e/o opportune in corso di procedimento, e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza di comparizione.
- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo, né possano, altresì, essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- Dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

- Si richiede sin d'ora, infine, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo entro il termine che il Giudice riterrà di voler concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo unificato fisso nella misura di euro 98,00.

Si deposita :

- procura alle liti
- ricevuta versamento C.U.
- indice generale atti e documenti prodotti

In via istruttoria si allega la seguente documentazione :

- 1 - istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Fermo per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento ;
- 2 – comunicazione nomina Gestore della Crisi
- 3 – comunicazione accettazione incarico
- 4 - preventivo sottoscritto con l'O.C.C. Forense di Fermo
- 5 e 6 - certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
- 7 - Relazione del Gestore della Crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, co. II CCI
- 8 - certificato anagrafico di residenza e stato di famiglia
- 9 – *omissis* - prospetto spese mensili occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare – riportato nel ricorso a pag. 13 e 14 -
- 10 – certificato di divorzio del 06.06.2021
- 11 - lett. Ar a MPS del 04.12.2017 contenente proposta di rientro
- 12 - visura presso il Registro delle Imprese
- 13 - contratto di mutuo stipulato in data 25.07.2000
- 14 – atto di acquisto della casa adibita a residenza familiare del 25.07.2000
- 15 - diffida di MPS del 27.10.2017
- 16 – atto di pignoramento immobiliare
- 17 - apertura di credito concessa da MPS contestualmente alla stipula del mutuo in data 25.07.2000.
- 18 - ordinanza del 28.12.2024 con cui il Giudice ha ordinato alla Banca la produzione in giudizio del contratto di c/c e del collegato contratto di apertura di credito, degli estratti conto completi e del rendiconto relativo alle operazioni di addebito
- 19 - verbale di udienza del 05.06.2025
- 20 - dichiarazioni di riconoscimento di debito del 2013 e 2014 prodotte dalla Banca nel giudizio n.1061/2019 R.G.
- 21 - ordinanza del 05.06.2025 di rinvio del giudizio n.1061/2019 R.G. per p.c. al 15.10.2026

Studio Legale Rossi - Polisena

Avv. Sabina Rossi - Avv. Filippo Polisena

Patrocinanti in Cassazione

Tel. (0734) 99 22 20 - Fax (0734) 99 22 20

C.so Umberto I, 418 - 63821 - Porto S. Elpidio (FM)

E - Mail: avv.rossipolisena@tiscali.it

22 - omissis

23 - atto di precetto

24 – nota di iscrizione di ipoteca volontaria del 25.07.2000 presso la Conservatoria dei RR.II. di Fermo in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

25 - ordinanza di vendita emessa il 19.05.2025

26 – Avviso di vendita

27 – visura catastale

28 – Visura al PRA

29 - lett. ar del 27.01.2016 di Banca dell'Adriatico s.p.a

30 - Mod. 730 anni 2021, 2022, 2023


31 - Mod. 730 anni 2024

32 - contratto di lavoro

33 - buste paga

33 bis – buste paga ultimi tre mesi

34 - estratto conto corrente bancario n. 42030110 Bper Banca s.p.a. aggiornato al 31.12.2024

35 – contratto di locazione per la figlia 

36 - assegno unico di mantenimento

37 e 38 – bollettini TARI 2023 pagati

38 – Risposta a interrogazione al Sistema di Informazioni creditizie (SIC) di CRIF

Porto Sant'Elpidio – Fermo li' 23.07.2025 Avv. Filippo Polisena